

NOTAIO SCORNAJENGI  
STUDIO ASSOCIATO  
Piazzale Genova n. 5  
87036 RENDE (CS)  
Partita IVA: 02934220787

N. 13019 del Repertorio

n. 9162 della Raccolta

COSTITUZIONE DI SOCIETÀ' CONSORTILE A RESPONSABILITÀ' LIMITATA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasedici, il giorno diciannove del mese di

settembre, in Rende al Piazzale Genova n. 5.

Innanzi a me dr. Italo Alessio Scornajenghi, notaio in

Cosenza, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti

di Cosenza, Rossano, Castrovillari e Paola,

SONO COMPARI:

1) PIZZUTI Roberto nato il [REDACTED] e

ivi domiciliato per la carica, quale Sindaco e legale

rappresentante del "Comune di San Lucido", con sede in alla

via Filippo Giuliani, C.F.86001410785 in esecuzione di

delibera del Consiglio comunale n. 29 del 9 settembre 2016;

2) POLTERO Mario Angelo nato a [REDACTED] ed

ivi domiciliato per la carica, in nome del "Comune di

Acquappesa", con sede in Acquappesa alla via Piazza

Municipio, C.F. 86000150788, in esecuzione di delibera del

Consiglio comunale n.23 del 15 settembre 2016, consigliere

comunale responsabile ad hoc giusta atto del Sindaco Giorgio

Maritato del 19/09/2016;

3) BRUNO Francesco, nato il [REDACTED]

[REDACTED] ed ivi domiciliato per la carica, in nome del "Comune

di Belmonte Calabro", con sede in Belmonte Calabro alla via

Michele Bianchi 7, C.F. 86000310788, in esecuzione di

delibera del Consiglio comunale n.44 del 13 settembre 2016;

4) MARSIGLIA Fernando nato a [REDACTED]

[REDACTED] ed ivi domiciliato per la carica, in nome del "Comune di Praia a Mare", con sede in Praia a Mare alla via Piazza Municipio 1, C.F. 00392090783, in esecuzione di delibera del Consiglio comunale n.22 del 15 settembre 2016, consigliere comunale responsabile ad hoc giusta atto del Sindaco Antonio Praticò del 15/09/2016 prot. 17380;

5) Costanzo Giovanni nato il [REDACTED]

e domiciliato per la carica in Falerna, quale Sindaco e legale rappresentante del "Comune di Falerna", con sede in Falerna alla via Piazza Municipio 1, C.F. 00376490793, in esecuzione di delibera del Consiglio comunale n.34 del 14 settembre 2016;

6) Sabatino Monica nata il [REDACTED] e domiciliata per la carica in Amantea, quale Sindaco e legale rappresentante del "Comune di Amantea", con sede in Amantea in Corso Umberto I°, C.F. 86000330786 in esecuzione di delibera del Consiglio comunale n.38 del 13 settembre 2016;

7) Rocchetti Vincenzo nato il [REDACTED]

[REDACTED] e domiciliato per la carica in Guardia Piemontese, quale Sindaco e legale rappresentante del "Comune di Guardia Piemontese", con sede in Guardia Piemontese alla via Municipio, 1, C.F. 00263580789 in esecuzione di delibera del Consiglio comunale n.32 del 13 settembre 2016;



8) Mannarino Giacinto nato il [REDACTED] e

domiciliato per la carica in Longobardi alla via Municipio,  
1, quale Sindaco e legale rappresentante del "Comune di  
Longobardi", con sede in Longobardi alla via Municipio, 1,  
C.F. 86000230788 in esecuzione di delibera del Consiglio  
comunale n. 28 del 15 settembre 2016;

9) Cavaliere Paolo nato il [REDACTED] ed

ivi domiciliato per la carica, in nome del "Comune di  
Fuscaldo", con sede in Fuscaldo alla via D. Sansoni, 21, C.F.  
00341640787 in esecuzione di delibera del Consiglio comunale  
n.31 del 12 settembre 2016, quale Vice-Sindaco, responsabile  
ad hoc giusta atto del Sindaco Gianfranco Ramundo del  
19/09/2016 prot. 7834;

10) Benvenuto Pierluigi, nato il [REDACTED] e

domiciliato per la carica in Diamante, in nome del "Comune  
di Diamante", con sede in Diamante alla via P. Mancini, 10 ,  
C.F.00362420788 in esecuzione di delibera del Consiglio  
comunale n.47 del 15 settembre 2016, assessore responsabile  
ad hoc giusta atto del Sindaco Gaetano Sollazzo del  
19/09/2016 prot. 16573;

11) Luciani Gabriella nata il [REDACTED] ed

ivi domiciliata per la carica, in nome del "Comune di  
Cetraro", con sede in Cetraro alla via Piazza Iannelli, C.F.  
86000770783 in esecuzione di delibera del Consiglio comunale  
n.32 del 14 settembre 2016, assessore responsabile ad hoc



giusta atto del Sindaco Angelo Aita del 19/09/2016;

12) Mollo Antonio Giovanni nato il [REDACTED]

e ivi domiciliato per la carica, quale Sindaco e legale rappresentante del "Comune di Bonifati", con sede in Bonifati alla via Piazza D. Ferrante, 33, C.F. 00390090785 in esecuzione di delibera del Consiglio comunale n.37 del 15 settembre 2016;

13) Granata Enrico nato il [REDACTED]

e ivi domiciliato per la carica, quale Sindaco e legale rappresentante del "Comune di Belvedere Marittimo", con sede in Belvedere Marittimo alla via Piazza G. Armellino, 1, C.F. 00346830789 in esecuzione di delibera del Consiglio comunale n.17 del 15 settembre 2016;

14) ALOISE Antonio nato a [REDACTED]

1958 ed ivi domiciliato per la carica, in nome del "Comune di Fiumefreddo Bruzio", con sede in Fiumefreddo Bruzio alla via Largo Torretta, 3, C.F. 00390090785 in esecuzione di delibera del Consiglio comunale n.24 del 19 settembre 2016, consigliere comunale responsabile ad hoc giusta atto del Sindaco V.G.Calderazzo del 19/09/2016 prot. 4086;

15) Perrotta Peppino, nato il [REDACTED]

[REDACTED] e domiciliato in [REDACTED] [REDACTED] in nome della Direzione Provinciale della associazione "COMITATO PROVINCIALE ENDAS COSENZA", con sede in Paola al Viale Pitagora n.19, c.f.n. 96016110783, in



esecuzione di verbale del 12 settembre 2016;

16) IANNUZZI Adelina, nata il [REDACTED] ed

ivi residente alla [REDACTED]

[REDACTED] in nome della associazione "ARCI PESCA F.I.S.A.

COSENZA", con sede in Cosenza alla via Popilia n.113/A,

c.f.n. 98109040786, a questo atto autorizzata con verbale

dell'11 agosto 2016;

17) RENNE Domenico nato a [REDACTED] e

residente in [REDACTED]

[REDACTED] pescatore professionale, scritto nel Registro

dei Pescatori Marittimi parte 1^, comp. maritt di Vibo

Valentia al n.12734;

18) COREA Ivan, nato il [REDACTED] e

residente in [REDACTED]

[REDACTED] in nome della Associazione

"ANAPI PESCA - ASSOCIAZIONE NAZIONALE AUTONOMA PICCOLI

IMPREDITORI DELLA PESCA", con sede in Roma alla via Gregori

VII, 108, C.F. 08472621005, in esecuzione di verbale dell'11

agosto 2016;

19) LUCA Emilio, nato il [REDACTED] e

residente in [REDACTED]

[REDACTED] in nome della Associazione "ECOLAB", con

sede in Paola alla via Falcone e Borsellino, 8, C.F.

96021560782, in esecuzione di verbale del 13 settembre 2016;

20) GIUGNATICO Lorena nata a [REDACTED] [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] in nome della "ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO SOCIETA' NAZIONALE DI SALVAMENTO SEZIONE DI PAOLA", con sede in Paola alla via Piazza IV Novembre, 17, C.F. 96016800789, a questo atto autorizzata con verbale del 13 settembre 2016;

21) FARINA Vincenzo, nato il [REDACTED] e ivi residente alla via Nazionale II° trav., 2, c.f.FRN VCN 66L20 H572T in nome della "CONFESERCENTI PROVINCIA DI COSENZA", con sede in Cosenza alla via D. Frugiuole, 14, C.F. e P.IVA 98004440784, in esecuzione di verbale del 15 settembre 2016;

22) IMBROISI Francesco, nato il [REDACTED] e [REDACTED] in nome del "CONSORZIO TERREDAMARE", con sede in Paola alla via Piazza IV Novembre, 17, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Cosenza al n. 03191480783, a questo atto autorizzato con verbale del 15 settembre 2016;

23) MONACO Vincenzo, nato il [REDACTED] e [REDACTED] in nome della Associazione "ACCADEMIA ITALIANA DEL PEPERONCINO", con sede in Diamante alla via Gullo, 1, C.F. 01961980784, in esecuzione di verbale del 13 settembre 2016;

24) PIAZZA Valerio nato a [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] il quale interviene al presente atto quale titolare della ditta individuale omonima corrente in Cetraro alla via Vignidonnici n. 955, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Cosenza: PZZ VLR 73A22 C588H;

25) PIAZZA Marco nato a [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] il quale interviene al presente atto quale titolare della ditta individuale omonima corrente in Cetraro alla via Donato Faini n. 25, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro della Imprese di Cosenza: PZZ MRC 79A06 C588B;

26) OSSO Rocco nato a [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] il quale interviene al presente atto quale amministratore unico della società Cooperativa "CALABRIA PESCA SOCIETA' COOPERATIVA" con sede in Scalea alla via Michele Bianchi n. 9, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Cosenza: 02762960785, in forza dei poteri derivanti dal vigente statuto sociale;

27) GROSSO Fulvio nato a [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] pescatore professionale, iscritto nel Registro dei Pescatori Marittimi parte 1^, comp. maritt di Vibo Valentia al n. 198;

28) PIAZZA Simone nato a [REDACTED]

[REDACTED]  
[REDACTED], pescatore professionale, scritto nel Registro dei Pescatori Marittimi parte 1^, comp. maritt di Vibo Valentia al n.2397;

29) AMENDOLA Andrea nato a [REDACTED] e residente in [REDACTED]

[REDACTED] pescatore professionale, scritto nel Registro dei Pescatori Marittimi parte 1^, comp. maritt di Vibo Valentia al n.1510;

30) BRUNO Gregorio nato [REDACTED] il [REDACTED] quale interviene al presente atto quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della società Cooperativa "SAN ROCCO SOCIETA' COOPERATIVA" con sede in Amantea alla via Baldacchini n. 125, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Cosenza: 02119360788, in forza dei poteri derivanti dal vigente statuto sociale;

31) MENDICINO Ortensio nato a [REDACTED] [REDACTED] pescatore professionale, iscritto nel Registro dei Pescatori Marittimi parte 1^, comp. maritt di Vibo Valentia al n.1951;

32) CALISTO Santo nato ad [REDACTED] [REDACTED] il quale interviene al presente atto quale amministratore



unico e pertanto legale rappresentante della società a  
responsabilità limitata "TUTTO CONSERVE DI CALISTO SANTO SRL"  
con sede in Amantea alla località Marciello z.i. sn, codice  
fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di  
Cosenza: 02063220780, in forza dei poteri derivanti dal  
vigente statuto sociale;

33) BOSCO Francesco nato a [REDACTED]

[REDACTED]  
[REDACTED] il quale interviene al presente atto quale titolare  
della ditta individuale denominata "RAGGIO VERDE DI BOSCO  
FRANCESCO" corrente in Fuscaldo alla via Margellina n. 50,  
codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle  
Imprese di Cosenza: BSC FNC 61S03 D828Y, Partita Iva n.  
02490880784;

34) IORIO Marcello nato a [REDACTED]

[REDACTED]  
[REDACTED] il quale interviene al presente  
atto quale titolare della ditta individuale "GMG IORIO PESCA  
DI IORIO MARCELLO" corrente in Longobardi alla via Santa  
Maria di Mare n. 6, codice fiscale e numero di iscrizione al  
Registro delle Imprese di Cosenza: RIO MCL 83P13 G317P;

35) D'ANDREA Antonio nato a [REDACTED]

[REDACTED]  
[REDACTED] pescatore professionale, scritto nel Registro  
dei Pescatori Marittimi parte 1^, comp. maritt di Vibo

Valentia al n.1233;

36) MORELLI Gabriele nato a [REDACTED]

domiciliato presso la sede sociale, il quale interviene al presente atto quale amministratore e pertanto legale rappresentante della società a responsabilità limitata "I.T.E.R.M. SRL" con sede in Sapri alla via Cagliari snc, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Salerno:04516470657, in forza dei poteri derivanti dal vigente statuto sociale;

37) LONGO Aldo nato a [REDACTED]

[REDACTED], pescatore professionale, scritto nel Registro dei Pescatori Marittimi parte 1^, comp. maritt di Vibo

Valentia al n.2584;

38) VALENTE Santo, nato a [REDACTED]

[REDACTED] il quale interviene nella qualità di Legale Rappresentante della Associazione "UNIVERSITA' DEL GUSTO", con sede in Diamante alla via Gullo, 1, C.F. 03150490781, a questo atto autorizzato con verbale del 13 settembre 2016;

39) AMANTEA Nicola nato a [REDACTED]

[REDACTED] pescatore professionale, scritto nel Registro dei Pescatori Marittimi parte 1^, comp. maritt di Vibo

Valentia al n.12778;



40) VELTRI Mario nato a [REDACTED] e

residente in [REDACTED] c.f. [REDACTED]

[REDACTED]

Detti comparenti, cittadini italiani, della identità

personale io notaio sono certo, mi chiedono di ricevere il

presente atto in forza del quale convengono quanto segue:

art.1) E' costituita fra i costituiti la società consortile

a responsabilità limitata denominata "Flag LA PERLA DEL

TIRRENO Società Consortile s.r.l.".

art.2) La sede della società è fissata in Belmonte Calabro

(CS).

Ai soli fini di cui all'art. Ili ter disp. att. Cod. Civ.,

le parti dichiarano che l'indirizzo ove è posta la sede della

società è il seguente: via Cardinale Ruffo sn.

art.3) La società è diretta a rappresentare in modo unitario

gli interessi dei soggetti territoriali nell'ambito delle

previsioni normative nazionali ed europee sullo sviluppo

locale e costiero, così come meglio specificato nell'articolo

4 dello **statuto sociale** che, si allega al presente atto

sotto la lettera "A".

art.4) La durata della società viene fissata fino al 31

dicembre 2040 e potrà essere prorogata o anticipatamente

sciolta con delibera dell'assemblea dei soci.

art.5) Le norme concernenti il funzionamento degli organi

societari, i bilanci, l'amministrazione, la rappresentanza



della società, la liquidazione e quant'altro connesso allo svolgimento dell'attività sociale sono contenuti nello statuto, come sopra allegato al presente atto.

art.6) Il capitale sociale è fissato in euro 10.000,00 (diecimila/00) sottoscritto dai soci nelle seguenti misure:

- Comune di San Lucido per euro 250,00

(duecentocinquanta/00);

- Comune di Acquappesa per euro 250,00

(duecentocinquanta/00);

- Comune di Belmonte Calabro per euro 250,00

(duecentocinquanta/00);

- Comune di Praia a Mare per euro 250,00

(duecentocinquanta/00);

- Comune di Falerna per euro 250,00 (duecentocinquanta/00);

- Comune di Amantea per euro 250,00 (duecentocinquanta/00);

- Comune di Guardia Piemontese per euro 250,00

(duecentocinquanta/00);

- Comune di Longobardi per euro 250,00

(duecentocinquanta/00);

- Comune di Fuscaldo per euro 250,00 (duecentocinquanta/00);

- Comune di Diamante per euro 250,00 (duecentocinquanta/00);

- Comune di Cetraro per euro 250,00 (duecentocinquanta/00);

- Comune di Bonifati per euro 250,00 (duecentocinquanta/00);

- Comune di Belvedere Marittimo per euro 250,00

(duecentocinquanta/00);



- Comune di Fiumefreddo Bruzio per euro 250,00

(duecentocinquanta/00);

- COMITATO PROVINCIALE ENDAS COSENZA per euro 250,00

(duecentocinquanta/00);

- ARCI PESCA F.I.S.A. COSENZA per euro 250,00

(duecentocinquanta/00);

- RENNE Domenico per euro 250,00 (duecentocinquanta/00).

- ANAPI PESCA - ASSOCIAZIONE NAZIONALE AUTONOMA PICCOLI  
IMPRENDITORI DELLA PESCA per euro 250,00

(duecentocinquanta/00);

- ECOLAB per euro 250,00 (duecentocinquanta/00);

- ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO SOCIETA' NAZIONALE DI  
SALVAMENTO SEZIONE DI PAOLA per euro 250,00

(duecentocinquanta/00);

- CONFESERCENTI PROVINCIA DI COSENZA per euro 250,00

(duecentocinquanta/00);

- CONSORZIO TERREDAMARE per euro 250,00

(duecentocinquanta/00);

- ACCADEMIA ITALIANA DEL PEPERONCINO per euro 250,00

(duecentocinquanta/00);

- PIAZZA Valerio per euro 250,00 (duecentocinquanta/00);

- PIAZZA Marco per euro 250,00 (duecentocinquanta/00);

- società Cooperativa "CALABRIA PESCA" per euro 250,00

(duecentocinquanta/00);

- GROSSO Fulvio per euro 250,00 (duecentocinquanta/00);

- PIAZZA Simone per euro 250,00 (duecentocinquanta/00);
- AMENDOLA Andrea per euro 250,00 (duecentocinquanta/00);
- società Cooperativa "SAN ROCCO SOCIETA' COOPERATIVA" per euro 250,00 (duecentocinquanta/00);
- MENDICINO Ortensio per euro 250,00 (duecentocinquanta/00);
- TUTTO CONSERVE DI CALISTO SANTO SRL" per euro 250,00 (duecentocinquanta/00);
- ditta individuale denominata RAGGIO VERDE DI BOSCO FRANCESCO per euro 250,00 (duecentocinquanta/00);
- Ditta Individuale "GMG IORIO PESCA DI IORIO Marcello" per euro 250,00 (duecentocinquanta/00);
- D'ANDREA Antonio per euro 250,00 (duecentocinquanta/00);
- società a responsabilità limitata "I.T.E.R.M. SRL" per euro 250,00 (duecentocinquanta/00);
- LONGO Aldo per euro 250,00 (duecentocinquanta/00);
- Associazione "UNIVERSITA' DEL GUSTO per euro 250,00 (duecentocinquanta/00);
- AMANTEA Nicola per euro 250,00 (duecentocinquanta/00);
- VELTRI Mario per euro 250,00 (duecentocinquanta/00).

art.7) Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno; il primo esercizio si chiuderà al 31 dicembre 2016.

art.8) I soci convengono di affidare l'amministrazione ad un Consiglio di Amministrazione composto da 15 (quindici) componenti, con durata in carica sino al 31 dicembre 2016.

Vengono quindi nominati Amministratori, con durata in carica



fino al 31 dicembre 2016, i sigg.ri:

BENVENUTO Pierluigi, LUCIANI Gabriella, CAVALIERE Paolo,

PIZZUTI Roberto, SABATINO Monica, COSTANZO Giovanni, PERROTTA

Peppino, IMBROISI Francesco, MONACO Vincenzo, GROSSO Fulvio,

D'ANDREA Antonio, AMENDOLA Andrea, BRUNO Gregorio, CALISTO

Santo, PIAZZA Valerio, come sopra generalizzati e di essi,

il sig. PIZZUTI Roberto Presidente

ed il sig. PIAZZA Valerio Vice Presidente.

Tutti i nominati accettano la carica loro conferita,

dichiarando di non trovarsi in alcuno dei casi di

incompatibilità e/o di ineleggibilità previsti dalla legge.

Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti tutti i

poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione,

nessuno escluso od eccettuato.

Il Presidente dichiara che tutti i soci hanno provveduto al

versamento del 25% delle quote in contanti in data odierna

prima d'ora. Dichiara quindi che l'intero capitale sociale è

stato sottoscritto e versato per il 25%.

**art.9)** Il Presidente del Consiglio di Amministratore è

espressamente autorizzato ad apportare al presente atto ed

all'allegato Statuto tutte le modifiche che avessero ad

essere richieste in sede di iscrizione del presente atto.

**art.10)** Le spese del presente atto, che si indicano

approssimativamente in euro tremila, ed ogni altra

dipendente restano a carico della società.

art.11) I Componenti mi esonerano dalla lettura degli allegati e delegano i sigg.ri VELTRI Mario, PERROTTA Peppino, LUCA Emilio, IANNUZZI Adelina, ad apporre le firme marginali al presente atto ed allo statuto sociale.

Il presente atto è stato da me Notaio letto, ai componenti che lo hanno approvato e sottoscritto alle ore venti e quaranta.

Scritto da persona di mia fiducia a macchina ed integrato di mio pugno, su cinque fogli occupati per diciassette pagine fin qui.

*F.to Monica Sabatino - Enrico Granata - Benvenuto Pierluigi*

*- Mario Angelo Poltero - Mollo Antonio Giovanni*

*- Rocchetti Vincenzo - Gabriele Morelli - Grosso Fulvio*

*- Osso Rocco - Gabriella Luciani - Giacinto Mannarino*

*- Roberto Pizzuti - Paolo Cavaliere - Piazza Valerio*

*- Aloise Antonio - Vincenzo Monaco - Santo Valente*

*- Marsiglia Fernando - Giovanni Costanzo*

*- Francesco Bruno - Renne Domenico - Francesco Bosco*

*- Mendicino Ortensio - Nicola Amantea - Bruno Gregorio*

*- Calisto Santo - D'Andrea Antonio - Piazza Simone*

*- Piazza Marco - Emilio Luca - Longo Aldo*

*- Iorio Marcello - Lorena Giugnatico - Francesco Imbroisi*

*- Vincenzo Farina - Amendola Andrea - Iannuzzi Adelina*

*- Perrotta Peppino - Ivan Corea - Veltri Mario*

*- Italo Alessio Scornajenghi*



STATUTO

della Società Consortile a responsabilità limitata ""Flag LA PERLA DEL TIRRENO Società Consortile s.r.l..

**Art.1** - La Società Consortile a responsabilità limitata prevista dall'art. 2615 ter del c.c denominata ""Flag LA PERLA DEL TIRRENO Società Consortile s.r.l."

Società Consortile s.r.l.", è regolata dal presente Statuto.

**Art.2** - La Società ha sede in **Belmonte Calabro** all'indirizzo risultante dagli atti depositati presso l'Ufficio del Registro delle Imprese competente per territorio.

L'Organo amministrativo ha la facoltà di istituire, modificare e sopprimere, in Italia e all'estero, filiali, succursali, agenzie, uffici amministrativi o unità locali comunque denominate, nonché di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato. Spetta invece ai soci, riuniti in forma assembleare, la istituzione, modifica e soppressione di sedi secondarie o il trasferimento della sede sociale in Comune diverso da quello sopra indicato.

**Art.3** - La durata della società è fissata dalla sua costituzione al 31 (trentuno) dicembre 2040 (duemilaquaranta) e potrà essere prorogata dall'assemblea con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale, salvo il diritto di recesso dei Soci dissenzienti, almeno dodici mesi prima della scadenza e comunque nei medi e nei termini previsti dalla legge.

**Art.4** - La società, ai fini del FEAMP di cui all'articolo 32, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013 è designata quale gruppo di azione locale nel settore della pesca (FLAG).

Oggetto della società è di rappresentare in modo unitario gli interessi dei soggetti territoriali nell'ambito delle previsioni normative nazionali ed europee sullo sviluppo locale e costiero, con particolare riferimento non esclusivo ai PSL di cui ai fondi FEAMP e seguenti, promuovendo e favorendo lo sviluppo innovativo, integrato e sostenibile del territorio costiero di tutti i comuni e delle aree eleggibili nel proprio ambito di competenza. La Società Consortile si avvale per i suoi scopi delle risorse provenienti da tutte le fonti finanziarie connesse alle norme statali, regionali e comunitarie emanate o che saranno emanate in futuro per lo sviluppo di tali aree.

La società riveste il ruolo di soggetto responsabile dell'attuazione del PSL, nonché delle azioni e degli interventi in esso inseriti e persegue lo scopo di realizzare tutte le azioni necessarie e possibili mirate allo sviluppo socio economico e territoriale ed al miglioramento della qualità della vita nelle zone di pesca coinvolte nel Piano di Sviluppo Locale, svolgendo un' attività di coordinamento e di gestione tecnico-amministrativa di piani e progetti integrati, con le seguenti finalità: - Mantenere la prosperità economica e sociale di tali zone e aggiungere valori ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura;  
- Preservare e incrementare l'occupazione nelle zone di pesca sostenendo



la diversificazione e la ristrutturazione economica e sociale nelle zone che devono affrontare problemi socioeconomici connessi ai mutamenti nel settore della pesca;

- Promuovere la qualità dell'ambiente costiero;
  - Promuovere la cooperazione nazionale e transnazionale tra le zone di pesca;
  - Valorizzare le risorse naturali, culturali, le tradizioni popolari e marinare e gli antichi mestieri dell'area di riferimento;
  - Valorizzare e commercializzare i prodotti locali e della pesca;
  - Favorire l'accesso a nuovi mercati e a nuove forme di commercializzazione;
  - Utilizzare nuove tecnologie per aumentare la competitività dei prodotti e servizi dei territori coinvolti nel PSL;
  - Promuovere la nascita di nuovi prodotti, processi e servizi che includono specificità locali, nonché sistemi integrati per lo sfruttamento ecosostenibile delle risorse alieutiche e naturali dei territori coinvolti nel PSL;
  - Svolgere attività di orientamento e formazione professionale;
  - Promuovere lo sviluppo turistico delle zone di pesca;
  - Organizzare attività turistiche, sportive e per il tempo libero in genere;
  - Sostenere le piccole e medie imprese, l'artigianato e i prodotti locali;
  - Promuovere ed offrire servizi di consulenza e assistenza alle imprese attraverso analisi di mercato, ricerche, realizzazione di studi e progetti di fattibilità, elaborazioni di piani finanziari e servizi per la valutazione tecnica ed economica delle iniziative;
- Orientare ed assistere le piccole e medie imprese nell'individuazione e utilizzazione di finanziamenti e contributi locali, regionali, nazionali e comunitari;
- Stipulare convenzioni a livello locale, regionale, nazionale e comunitario, per la gestione di sovvenzioni destinate a cofinanziare iniziative produttive nel contesto di riferimento del PSL, nonché fornire servizi alle imprese;
  - Organizzare, promuovere e fornire adeguata assistenza per la partecipazione delle piccole e medie imprese a fiere, mostre e mercati, all'estero e in Italia;
  - Promuovere attività di diffusione delle iniziative attraverso adeguati convegni, discussioni e approfondimenti della strategia del PSL;
  - Fornire servizi e assistenza agli Enti locali e alle pubbliche amministrazioni;
  - Realizzazione di sportelli per orientare, consigliare e sostenere i giovani, le donne e le fasce sociali svantaggiate che desiderino avviare un'attività e fornire assistenza per l'individuazione e utilizzazione dei finanziamenti e dei contributi locali, regionali, nazionali e comunitari;
  - Promuovere attività di informazione e sensibilizzazione della popolazione locale, di enti pubblici e piccole e medie imprese, sulle strate-



gie di sviluppo previste e adottate nel Piano di Sviluppo Locale.

Per il raggiungimento dell'oggetto sociale, la società potrà compiere direttamente o tramite terzi qualsiasi operazione necessaria o utile per il raggiungimento dell'oggetto sociale, nonché stipulare accordi che perseguono scopi sociali analoghi ed affini agli scopi sociali. Potrà, inoltre, partecipare ad altre politiche, programmi e azioni di sviluppo regionali, nazionali e comunitari, ed in particolare, senza che l'elenco costituisca limitazione, a valere su tutti i fondi strutturali o programmi comunitari, nessuno escluso.

La Società Consortile, pur disponendo di personalità giuridica, di autonomia gestionale e finanziaria, non ha scopo di lucro.

**Art. 5)** Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci o revisori (se nominati), per tutti i rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal registro delle imprese. E' onere di tali soggetti comunicare il cambiamento del proprio domicilio. In mancanza di tali indicazioni si farà riferimento alla residenza anagrafica o alla sede sociale. A tal fine la Società potrà istituire apposito sezione del libro soci, con obbligo per l'Organo Amministrativo di tempestivo aggiornamento.

**Art. 6)** Il Capitale sociale è di euro

Il Capitale Sociale potrà essere aumentato, osservate le disposizioni di legge a riguardo, con deliberazioni dell'Assemblea Straordinaria.

In caso di aumento del Capitale Sociale è riservato ai soci l'esercizio del diritto di opzione in ragione delle quote rispettivamente possedute, salva in ogni caso l'applicazione dell'art. 2441 5° comma ce.

**Art. 7)** In caso di cessione, anche parziale, delle quote e/o di diritti sulle medesime, compresi quelli di opzione, posseduti da un socio, compete agli altri soci il diritto di prelazione. Il socio cedente dovrà darne comunicazione agli altri soci all'indirizzo ultimo risultante dal libro soci, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indicando la quota che intende cedere ed il relativo prezzo e le modalità di pagamento. La prelazione dovrà in ogni caso essere esercitata per l'intera misura delle quote e/o dei diritti entro trenta giorni dal ricevimento dell'offerta tramite raccomandata con avviso di ricevimento; se ad esercitare il diritto di prelazione sono più soci, le quote e/o i diritti saranno tra essi ripartiti proporzionalmente alla rispettiva partecipazione al Capitale Sociale. In caso di mancato puntuale esercizio del diritto di prelazione i trasferimenti in oggetto sono subordinati al gradimento motivato dal Consiglio di Amministrazione, gradimento esteso anche alle cessioni a titolo gratuito.

Il cessionario assumerà tutti gli obblighi assunti dal socio cedente. Le quote non possono essere sottoposte per "atto tra vivi" ad usufrutto o costituite in pegno o in garanzia e a favore di terzi se non con il consenso motivato del Consiglio di Amministrazione.

Il trasferimento e/o l'assoggettamento delle quote a vincoli di qualsiasi genere sono inefficaci nei confronti della Società, se attuati in violazione di quanto stabilito nel presente articolo.

**Art. 8)** Possono essere soci della società gli enti pubblici, le associazioni, le cooperative, i consorzi, gli imprenditori individuali, i priva-

ti cittadini, le società, le fondazioni e le organizzazioni e gli istituti privati e pubblici ed ogni soggetto economico che, a giudizio insindacabile dell'Organo amministrativo, sia in grado di concorrere all'attuazione dell'oggetto sociale; possono, altresì, partecipare alla società le persone fisiche in grado di garantire il raggiungimento degli obiettivi statutari.

Non possono far parte della società i soggetti interdetti, inabilitati o falliti.

I soci sono obbligati per tutto il periodo di partecipazione: a) alla scrupolosa osservanza dello statuto sociale, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi consortili;

b) a non partecipare né essere soci di altri Gruppi di Azione Costiera (GAC) od organismi aventi finalità e scopi in contrasto con gli interessi della società, salvo esplicito consenso del consiglio di amministrazione; è fatto salvo la facoltà di partecipare a più GAC da parte delle organizzazioni di rappresentanza del settore della pesca aventi rilevanza nazionale;

c) a versare i contributi consortili previsti dal presente statuto;

d) a partecipare alle spese di gestione dei progetti promossi dalla Società nella misura determinata dall'Organismo Amministrativo della società in proporzione alle prestazioni ricevute;

e) a mantenere la massima riservatezza su quanto siano venuti a conoscenza a causa della loro partecipazione alla società e non sia di pubblico dominio (quali, ad esempio, le politiche commerciali, strategie, programmi, condizioni di fornitura);

f) a contribuire alla costituzione ed al finanziamento di fondi necessari per il conseguimento degli scopi sociali;

g) a comunicare alla società i dati relativi alla propria attività necessari per la determinazione dei propri obblighi nei confronti della società stessa ed a consentire gli accertamenti opportuni a tale riguardo da parte di incaricati della società. Chiunque intendesse partecipare alla società dovrà presentare apposita domanda scritta al consiglio di amministrazione, che dovrà contenere:

a) dati identificativi del richiedente;

b) certificazione attestante il possesso da parte del richiedente dei requisiti di cui al comma 3 del presente articolo;

c) dichiarazione di accettazione del presente statuto, nonché di eventuali patti parasociali, delle decisioni e delle delibere già assunte in sede di assemblee dei soci e di consiglio di amministrazione;

d) dichiarazione di non partecipare ad altri GAC, salvo per le organizzazioni di rappresentanza del settore della pesca aventi rilevanza nazionale;

e) e) ammontare nominale della quota che si intende sottoscrivere, stanti i limiti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e dal P.O Feamp.

Sull'ammissione di nuovi soci che abbiano presentato domanda

decide il consiglio di amministrazione, che comunica la decisione, con relativa motivazione se negativa, al richiedente entro sessanta (60) giorni dalla notifica. E' fatto salvo quanto previsto al penultimo capoverso dell'art. 2528 ce.



In caso di ammissione del richiedente, questi dovrà versare, a pena di decadenza della sua domanda di ammissione, la quota sociale e la relativa ed eventuale tassa di ammissione di volta in volta determinata dal consiglio di amministrazione, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della decisione di ammissione.

La Società Consortile rispecchia ampiamente l'asse principale della strategia pensata dal Legislatore Europeo per i gruppi di azione costiera e pertanto prevede la rappresentatività socioeconomica dell'area di azione tramite un coinvolgimento equilibrato delle parti interessate principali, inclusi il settore privato, il settore pubblico e la società civile. La società garantisce pertanto una rappresentatività degli interessi socio-economici locali pubblici e privati sia nella costituzione della compagine del partenariato sia nella composizione degli organi decisionali. Nessun Gruppo di interesse può detenere più del quarantanove per cento (49%) dei diritti di voto.

La società garantisce inoltre una rappresentazione significativa e definita secondo i parametri indicati dall'Autorità di Gestione Nazionale, Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e dall'Organismo Intermedio, Regione Calabria, con la partecipazione al partenariato del settore della pesca e/o del settore dell'acquacoltura e/o del settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti ittici.

**Art. 9)** IL soggetto che desidera far parte della società deve presentare domanda al consiglio di amministrazione comprovando di trovarsi nelle condizioni previste nell'articolo precedente. Con la domanda l'aspirante socio assume l'impegno di osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni, regolamenti e programmi adottati in conformità di esso nonché l'obbligo alla sottoscrizione di una quota di capitale sociale. Il consiglio di Amministrazione ha facoltà di chiedere all'aspirante socio ulteriori informazioni e l'esibizioni di documenti comprovanti la legittimità della domanda, nonché il possesso dei titoli e dei requisiti dichiarati. Il Consiglio di Amministrazione decide sulle domande di ammissione dandone comunicazione all'interessato entro quindici (15) giorni dalla deliberazione e convoca l'assemblea per la conseguente delibera di aumento del capitale da riservare ai nuovi soci. In caso di mancato accoglimento della richiesta di adesione il Consiglio di Amministrazione deve entro sessanta (60) giorni motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla agli interessati. Entro 60 giorni dalla comunicazione di diniego/ chi ha proposto la domanda può chiedere che sulla stessa si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non in una assemblea appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Nell'eventualità che la domanda venga respinta, l'aspirante socio potrà rimettersi alle decisioni dell'assemblea. **Art. 10** - Ciascun socio si impegna ad effettuare il versamento dei contributi ai sensi dell'art. 2615 ter ce. ed a comunicare alla società i dati relativi alla propria attività necessari per la determinazione dei propri obblighi nei confronti della società stessa e a consentire gli accertamenti opportuni a tale riguardo da parte di incaricati della società.

I soci sono tenuti al più. rigoroso rispetto delle norme di

correttezza nello svolgimento della propria attività di impresa e ad astenersi da qualsiasi azione o iniziativa che possa danneggiare l'immagine della società e/o dei marchi e segni distintivi, di cui la società stessa è titolare o ha l'uso.

Per gli eventuali fabbisogni finanziari della società, i soci potranno provvedere a versamenti a titolo di prestito sociale, che saranno regolati da apposito regolamento interno in conformità alla normativa vigente anche ai fini fiscali.

A meno di contraria pattuizione scritta, i versamenti dei soci a favore della società sono infruttiferi. Ai costi di gestione della società si farà fronte mediante il finanziamento del PSL, approvato e finanziato nell'ambito PO FEAMP 2014/2020 e di ogni altra eventuale fonte derivante dall'accesso a fondi regionali, nazionali e comunitari, ivi inclusi i fondi previsti dal FEAMP 2014-2020

Le riserve, in ogni caso denominate, non possono essere ripartite né durante la vita della società né al suo scioglimento.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci, nel limite della quota sottoscritta.

**Art. 11)** Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

**Art. 12)** - La Società, avendo scopo consortile, non si propone finalità di lucro; essa, quindi, non distribuisce utili ai soci.

Le eventuali eccedenze attive di gestione saranno destinate per il 5% (cinque per cento) alla Riserva Legale sino a che non abbia raggiunto il limite di legge: per la restante parte saranno destinate a seconda di quanto stabilito dall'Assemblea, salvo il sopradetto divieto di distribuzione degli utili

**Art. 13)** L'Assemblea è ordinaria e straordinaria; essa può essere convocata in luogo anche diverso dalla sede sociale, purché entro il territorio della Repubblica Italiana.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio e per quanto previsto dall'art. 2364 c.c.

Inoltre l'Assemblea ordinaria e quella straordinaria possono sempre essere convocate quando il Consiglio di Amministrazione lo ritenga utile alla Società, oppure quando ne sia fatta domanda da tanti soci che rappresentano almeno un quinto del Capitale Sociale o dal Collegio Sindacale, nei casi previsti dalla legge, con l'indicazione specifica degli argomenti da trattare.

In questi casi l'Assemblea deve essere convocata non oltre trenta giorni dalla richiesta.

**Art. 14)** La convocazione dell'Assemblea è fatta dal Consiglio di Amministrazione mediante lettera raccomandata spedita al domicilio dei soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Il telefax o la posta elettronica possono sostituire la lettera raccomandata purché assicurino la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare. La convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. In mancanza delle formalità suddette si applicherà quanto disposto dall'art. 2479-bis c.c..



**Art. 15)** L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza od impedimento, è presieduta dal Vice-Presidente.

Il Presidente è assistito da un segretario designato dal medesimo Presidente, che può essere un non socio; l'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea è redatto da un notaio.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario o da un notaio. **Art. 16)** I soci hanno la facoltà di farsi rappresentare all'Assemblea da altro socio mediante delega scritta, in conformità e con le limitazioni di cui all'art. 2372 ce. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare le regolarità delle deleghe ed, in genere, il diritto di intervento all'Assemblea.

**Art. 17)** La Costituzione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria e la validità delle sue deliberazioni sono regolate dall'art. 2479-bis c.c..

L'Assemblea ordinaria dei soci delibera sulle materie di cui all'art. 2364 ce. ed inoltre delibera l'adesione della Società consortile ad altri organismi consortili e federativi, la cui azione sia funzionale al raggiungimento degli scopi sociali e l'approvazione del regolamento interno previsto dall'art. 1).

**Art. 18)** La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a quindici membri scelti tra i soci e non soci.

**Art. 19)** Gli Amministratori durano in carica per un periodo determinato dall'Assemblea non superiore a tre (3) esercizi e sono rieleggibili. Alla sostituzione degli amministratori che cessano per qualunque causa dall'ufficio si procede a norma di legge. Se viene a mancare la maggioranza degli amministratori, si intende decaduto l'intero Consiglio e deve essere convocata l'Assemblea per la sua rinnovazione.

La Direzione Tecnica è un organo propositivo e di consulenza della società, per quanto riguarda i programmi annuali e pluriennali di attività, nonché per le scelte rilevanti di carattere scientifico e tecnologico. La Direzione Tecnica può avvalersi di esperti scelti tra persone appartenenti ad "albi professionali, per la redazione di programmi e progetti di ricerca finanziati, anche parzialmente, con fondi pubblici nazionali o regionali.

Agli Amministratori e ai componenti della Direzione Tecnica spettano, per gli adempimenti e le incombenze del proprio ufficio, il rimborso delle spese da loro sostenute oltre ad un eventuale compenso pattuito.

**Art. 20)** Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri il Presidente; esso può eleggere anche uno o più vice presidenti che sostituiscono il Presidente nei casi di assenza o impedimento di quest'ultimo. Sia il Presidente sia i Vice Presidenti durano in carica per la durata del loro mandato di Amministratori.

**art. 21)** Il Consiglio di Amministrazione si riunisce sia nella sede sociale che altrove, purché nel territorio della Repubblica Italiana, tutte le volte che il Presidente, o chi ne fa le veci, lo giudichi necessario. Il Consiglio di Amministrazione sarà validamente costituito anche se alcuni dei suoi membri saranno collegati a mezzo videoconferenza, purché il Presidente ed il Segretario verbalizzante si trovino entrambi nello stesso luogo. Esso si riunisce altresì quando ne sia fatta richiesta scritta

da almeno due terzi dei suoi membri o dal Presidente del Collegio Sindacale. Le convocazioni devono essere fatte in forma scritta, anche a mezzo fax o e-mail, con preavviso di almeno cinque giorni e con l'indicazione dell'ordine del giorno.

In caso di particolare ed oggettiva urgenza, la convocazione può essere fatta per fax o per telegramma con sole 48 ore di preavviso.

**Art. 22)** Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, si richiede la presenza effettiva della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni del Consiglio sono prese con la maggioranza dei presenti, compresi quelli collegati a mezzo videoconferenza.

**Art. 23)** Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti tutti i poteri per la gestione della Società Consortile.

Il Consiglio può pertanto compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che rientrino nell'oggetto sociale, con esclusione di quanto per Statuto o per norme inderogabili di legge è espressamente attribuito alla esclusiva competenza dell'Assemblea.

Spetta, fra l'altro, al Consiglio di Amministrazione di:

- a) determinare i criteri uniformi e la disciplina ai quali le imprese consorziate devono attenersi nell'uso dei marchi e degli altri segni distintivi della società o di terzi;
- b) istituire comitati tecnici dei settori merceologici nei quali opera la società, stabilendone la composizione, le attribuzioni e gli eventuali compensi;
- c) transigere controversie o comprometterle in arbitri nei casi consentiti dalla legge;
- d) autorizzare e compiere qualsiasi operazione presso gli Uffici del Debito Pubblico della Cassa Depositi e Prestiti e presso ogni altro ufficio pubblico o privato;
- e) determinare i contributi dovuti dai soci ai sensi dell'art. 9;
- f) predisporre e proporre all'Assemblea per l'approvazione entro 60 giorni dalla chiusura di ciascun esercizio il bilancio preventivo per l'esercizio successivo;
- g) predisporre regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- h) predisporre, ai sensi dell'art. 6 punto j della Legge Regionale n. 21 del 13/10/04, una relazione annuale sulle attività svolte da inoltrare al Comitato di distretto di cui all'art. 7 della Legge Regionale n. 21 del 13/10/04.

Il Consiglio di Amministrazione, può delegare alcune delle proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto di alcuni dei suoi membri, o ad uno o più dei suoi membri determinando i limiti della delega.

**Art. 24)** Il Consiglio di Amministrazione può conferire speciali incarichi a singoli Amministratori fissandone le attribuzioni e compensi.

Il Consiglio ha, nei limiti dei propri poteri, la facoltà di nominare un direttore generale nonché direttori, condirettori e vice direttori e di nominare e revocare procuratori per singoli affari e/o categorie d'affari determinandone i poteri e il compenso.

**Art. 25)** La firma e la rappresentanza della Società di fronte ai terzi



ed in giudizio, con facoltà di agire in qualsiasi sede e grado di giurisdizione, e di nominare avvocati e procuratori alle liti, spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in caso di sua assenza e/o impedimento su espressa delega di quest'ultimo al Vice Presidente.

**Art. 26)** I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto ad avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

**Art. 27)** La società può nominare un organo di controllo o un revisore. L'organo di controllo potrà essere composto da un solo membro effettivo (sindaco unico) ovvero da un Collegio Sindacale, secondo quella che sarà la scelta dell'assemblea dei soci al momento della nomina. La nomina dell'organo di controllo è obbligatoria nei casi previsti dai commi 2 e 3 dell'artt. 2477 c.c.

Sia nei casi in cui la nomina è volontaria che nei casi in cui la nomina è obbligatoria, all'organo di controllo si applicano anche con riferimento alle competenze, ai poteri ed alla revisione legale dei conti, in quanto compatibili, le disposizioni previste per le società per azioni e la normativa in materia di organi di controllo e di revisione legale dei conti.

In ogni caso all'organo di controllo, quando nominato, compete la revisione legale dei conti.

Il Collegio Sindacale, se nominato, è composto di tre sindaci effettivi e due supplenti in possesso dei requisiti di legge.

Il Presidente del Collegio Sindacale è eletto dai soci con propria decisione.

L'organo di controllo dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della sua carica.

È ammessa la possibilità che le riunioni del Collegio Sindacale si tengano mediante audio o video conferenza, a condizione che tutti i sindaci che vi partecipano possano essere identificati e che sia loro consentito di partecipare alla attività del Collegio e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Collegio Sindacale si considera riunito nel luogo di convocazione del Collegio, ove deve essere presente almeno un sindaco.

**Art. 28)** Il socio può recedere dalla società, solo per l'intera sua partecipazione e non già per una quota di essa, nei seguenti casi:

- a. nei casi previsti dalla legge;
- b. nel caso in cui il socio non sia in grado di contribuire al raggiungimento dello scopo sociale;
- c. nel caso in cui il socio abbia perduto i requisiti per l'ammissione.

E' vietato il recesso parziale. Il recesso deve essere comunicato all'organo amministrativo con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con pec, da inviarsi almeno tre (3) mesi prima della scadenza dell'esercizio sociale; il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio. Se comunicato tardivamente, ha effetto con chiusura dall'esercizio successivo. Qualora il socio abbia degli impegni in corso, questi devono

comunque essere regolarmente adempiti.

Il Consiglio di amministrazione deve esaminarla entro sessanta (60) giorni dal relativo ricevimento, comunicando, nei sessanta (60) giorni successivi e sempre con raccomandata a/r o PEC, al socio il provvedimento di accoglimento o di rigetto. Il recesso accolto produce effetto dal momento della comunicazione del provvedimento relativo al socio. In considerazione delle finalità consortili non lucrative della società, il socio recedente non ha titolo alla liquidazione della quota, salve norme inderogabili di legge.

L'ammontare nominale della quota estinta causa recesso di un socio viene imputata a riserva straordinaria.

**Art. 29)** Sono previste specifiche ipotesi di esclusione del socio per giusta causa nel caso in cui il socio:

- sia dichiarato interdetto, inabilitato o fallito con decisione definitiva o sottoposto a concordato preventivo o amministrazione controllata;
- sia condannato a pene che comportino la impossibilità di essere titolare di concessioni o autorizzazioni pubbliche;
- ritiri le garanzie prestate a favore della Società, senza essere a ciò autorizzato dalla stessa. Non appena avuta notizia dell'evento che determina l'esclusione, l'Organo amministrativo comunicherà al socio la sua esclusione dalla società e provvedere ai conseguenti adempimenti. Per la liquidazione della partecipazione del socio escluso si applicano le disposizioni del successivo Art.11.

E' esclusa la possibilità di liquidazione mediante riduzione del capitale sociale e pertanto, nel caso in cui risulti impossibile procedere altrimenti alla liquidazione della partecipazione, la società si scioglie ai sensi dell' art.2484 comma 1 n.ro 5 del Codice Civile.

**Art. 30)** La Società si scioglierà al verificarsi di una delle cause previste dall'art. 2484 c.c..

In tal caso l'Assemblea, con le maggioranze richieste per le deliberazioni in sede straordinaria, provvedere alla nomina di uno o più liquidatori.

**Art. 31)** Per quanto non previsto nel presente Statuto si intendono richiamate le disposizioni di legge in materia di società a responsabilità limitata, integrate dalle disposizioni sui consorzi con attività esterna.

**Art. 32)** Tutte le controversie tra i soci o tra questi e la Società, nascenti da questo atto e dalle deliberazioni degli organi sociali saranno decise da un collegio di tre arbitri, purché possano formare oggetto di compromesso.

Gli arbitri saranno nominati dal Presidente del Tribunale competente territorialmente in base alla sede sociale della società.

F.to Veltri Mario - Perrotta Peppino

- Luca Emilio - Iannuzzi Adelina

- Italo Alessio Scornajenghi

La presente copia è conforme  
all'originale e si rilascia per uso  
convenevole.

